

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1512

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore NATALI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 1995

Norme previdenziali in materia agricola

ONOREVOLI SENATORI. - La riforma della previdenza agricola, così come delineata dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, non ha certamente gettato le basi per la creazione di un sistema previdenziale finalmente efficiente, equilibrato ed in linea coi tempi. La riforma contiene, infatti, un grosso ed insuperabile limite: poco o nulla dispone in merito all'accertamento dei lavoratori agricoli e nulla dice in merito alle prestazioni previdenziali. Un provvedimento che si occupa solo del versante contributivo e che tralascia inspiegabilmente quello, altrettanto importante, delle prestazioni, non poteva che portare ad una riforma monca e soprattutto, inefficace, anche perchè molti dei problemi della previdenza agricola nascono proprio dal versante delle prestazioni. L'attuale sistema, infatti, di carattere marcatamente assistenziale, garantisce una serie di prestazioni previdenziali quali le indennità di disoccupazione, di malattia e di maternità e, soprattutto, l'accredito figurativo dei contributi per i corrispondenti periodi, a soggetti in possesso dei requisiti occupazionali e contributivi minimi, quasi irrisori (in pratica 51 giornate l'anno). A ciò si aggiunga che il complicato e artificioso sistema di accertamento della posizione assicurativa dei lavoratori agricoli a tempo determinato attualmente in atto, facilita l'illecita iscrizione negli elenchi nominativi e, conseguentemente, l'indebita percezione di prestazioni previdenziali. Va infatti ricordato che la posizione assicurativa dei lavoratori agricoli, a differenza di quanto avviene negli altri settori, non è riconosciuta dallo stesso ente: il Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) che accerta e riscuote i contributi ma da organismi diversi (commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura) costituiti dai rappresentanti delle parti interessate. Ebbene, invece di affrontare

globalmente l'intera problematica per tentare di sciogliere i veri nodi della previdenza agricola, il decreto legislativo n. 375 del 1993 si è limitato a tagliare drasticamente le agevolazioni contributive, a riesumare uno strumento arcaico e improponibile di controllo quale quello degli accertamenti induttivi e ad introdurre una serie di adempimenti a carico dei datori di lavoro (alcuni dei quali assolutamente inutili) proprio quando l'orientamento del legislatore era in senso nettamente contrario, e cioè verso la massima semplificazione di tutti gli adempimenti. L'inadeguatezza del decreto legislativo è inoltre dimostrata, se ancora ce ne fosse bisogno, dal fatto che il Governo ed il Parlamento, pochissimo tempo dopo l'emanazione del provvedimento, hanno avvertito la necessità di intervenire su alcuni aspetti di particolare rilievo della riforma ridisciplinando per intero la materia delle agevolazioni contributive (articolo 11, commi 27, 28 e 29 della legge 24 dicembre 1993, n. 537) e rinviando più volte l'entrata in vigore degli adempimenti a carico dei datori di lavoro. Senza far venir meno la necessità che vengano introdotti strumenti e forme di controllo volti a rendere più trasparente il rapporto di lavoro in agricoltura e rendere più difficile la possibilità di evadere o eludere gli obblighi contributivi, si ritiene indispensabile che tali strumenti - ispirati ai criteri della massima semplicità - vengano introdotti solo contestualmente ad una più generale e complessiva riforma della previdenza agricola che abbia riguardo anche, e soprattutto, alla materia relativa alle prestazioni in favore dei lavoratori agricoli. In attesa di questo generale e improcrastinabile riordino appare assolutamente necessario introdurre una serie di correttivi volti non solo ad eliminare alcune norme che, per le ragioni dianzi esposte, creano inutili appesantimenti burocratici e

ingiuste imposizioni contributive, ma anche e soprattutto ad introdurre alcune semplici, ma sostanziali modifiche, che possono contribuire sin da ora a rendere più rigorosi gli accertamenti dei lavoratori agricoli e più aderenti alle potenzialità contributive del settore gli oneri previdenziali. A tal riguardo l'articolo 1 prevede che, in attesa del complessivo riordino della previdenza agricola, siano soppresse le norme del decreto legislativo n. 375 del 1993 che hanno introdotto il registro d'impresa, il prospetto di paga, i piani colturali e gli accertamenti induttivi. L'articolo 2 dispone l'abrogazione dei commi 27 e 28 dell'articolo 11, legge n. 537 del 1993 che hanno previsto, con scaglionamento triennale, pesanti tagli alle agevolazioni contributive. Si tratta di tagli che comportano per le imprese agricole, ed in particolar modo per quelle operanti in zone difficili, un aumento insostenibile degli oneri previdenziali che, nel triennio, arriveranno addirittura a triplicare. L'articolo 3, in ordine all'attività impositiva, introduce una nuova regolamentazione normativa per quanto riguarda la rilevazione dei salari medi convenzionali, privilegiando ad una media matematica la configurazione di retribuzioni per categoria e qualifica. Questa innovazione riveste particolare importanza perchè introduce un principio di equità contributiva che avvicina la base contributiva sulla quale debbono essere calcolate anche le prestazioni previdenziali, alla retribuzione effettivamente percepita dalle singole figure di lavoratori. Nel settore dell'accertamento dei lavoratori agricoli, particolarmente innovativo è l'articolo 4 che abroga gli elenchi anagrafici e restituisce all'ente che accerta i contributi, la competenza di certificare anche la posizione assicurativa del lavoratore nei confronti del quale detti contributi sono stati versati. L'abrogazione delle procedure di accertamento delle giornate lavorative degli operai a tempo determinato, introdotta dal decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, si è resa necessaria per impedire o almeno ostacolare i fenomeni di collusione e di false iscrizioni che inquinano

l'intervento previdenziale in favore degli operai agricoli a tempo determinato. Essa, inoltre, vuole armonizzare dette procedure con quanto avviene in tutti gli altri settori produttivi e nello stesso comparto agricolo relativamente ai lavoratori a tempo indeterminato. È stato anche previsto che ogni singolo lavoratore riceva dall'ente accertatore una certificazione annuale della sua posizione lavorativa quale risulta dalle denunce presentate dalle aziende presso le quali ha lavorato. Si è voluto, inoltre, intervenire con riferimento all'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, che ha esteso agli imprenditori agricoli a titolo principale (IATP) di cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, l'obbligo assicurativo previsto per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Il predetto articolo, pur avendo istituito *ex novo* l'obbligo assicurativo per una determinata categoria produttiva, non ha previsto - come è invece sempre avvenuto in altri casi - alcuna norma di quei soggetti che hanno una età avanzata. Non solo, il citato articolo 13, pur equiparando ai fini previdenziali gli IATP ai coltivatori diretti, ha espressamente escluso che la norma transitoria a suo tempo prevista dalla legge istitutiva dell'obbligo assicurativo per i coltivatori diretti (legge 26 ottobre 1957, n. 1047) possa applicarsi agli IATP. Sicchè gli imprenditori agricoli a titolo principale che alla data di entrata in vigore dell'obbligo assicurativo (1° luglio 1990) avevano una età avanzata, avevano ed hanno comunque l'obbligo di iscriversi negli appositi elenchi SCAU e di versare i contributi, senza avere la benchè minima possibilità di poter beneficiare delle relative prestazioni pensionistiche. Problema questo che si è recentemente acuito con l'elevazione da 15 a 20 anni del requisito assicurativo minimo ai fini pensionistici (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503). La situazione sopra descritta contrasta con i normali principi di equità e di giustizia, e, soprattutto, con fondamentali principi costituzionali quali quello della parità di trattamento (articolo 3) e del diritto alle prestazioni previdenziali (articolo 38). Per ovviare a ciò l'articolo 5 del presente disegno di legge esclude dall'obbligo

assicurativo i soggetti che al 1° luglio 1990 erano ultraquarantacinquenni se uomini e ultraquarantenni se donne e consente comunque a tali soggetti, nel caso in cui si siano iscritti allo SCAU, di rimanere assicurati a tutti gli effetti (comma 2). Il comma 3 fornisce una interpretazione autentica dell'articolo 13 della legge n. 233 del 1990 che consente - così come è previsto per tutte le altre categorie dei lavoratori autonomi ed in particolare per i coltivatori diretti - l'iscrizione allo SCAU anche dei coadiuvanti familiari dell'imprenditore agricolo a titolo principale. Da rilevare che l'articolo proposto non comporta oneri finanziari in quanto la mancata iscrizione degli IATP «anziani» è abbondantemente compensata dall'estensione dell'obbligo assicurativo ai coadiuvanti familiari degli IATP. Si è inoltre fatto riferimento all'articolo 11 della legge n. 233 del 1990 che ha previsto la possibilità per i coltivatori diretti, i coloni e i mezzadri di riscattare periodi compresi tra il 1° gennaio 1957 e il 31 dicembre 1961. Tuttavia la disposizione in esame ha stabilito un limite temporale per la presentazione della domanda di riscatto, determinato nel 31 dicembre 1991. Tale limitazione appare particolarmente iniqua, sia in quanto si tratta di un riscatto contributivo oneroso per il soggetto, che se ne fa pienamente carico, sia in quanto esso determina una ingiustificata disparità di trattamento con altre categorie di lavoratori a cui non

sono poste simili limitazioni. Si sottolinea, in particolare, che per il passato si è già provveduto a riaprire i termini per la regolarizzazione delle posizioni assicurative di alcuni lavoratori dipendenti (come nel caso della legge 19 dicembre 1979, n. 648, riguardante i dipendenti di partiti politici e sindacati). Occorre altresì ricordare che, per i coltivatori diretti coloni e mezzadri, la limitazione posta dal comma 2 dell'articolo 11 della legge n. 233 del 1990 per il riscatto contributivo è risultata tanto più grave, nei fatti, a causa del ritardo con cui è loro pervenuto l'estratto conto completo delle posizioni assicurative da parte dell'INPS, sicchè molti soggetti sono venuti a conoscenza delle lacune esistenti nella propria posizione assicurativa alla vigilia o addirittura successivamente la scadenza del termine del 31 dicembre 1991. L'articolo 6 del presente disegno di legge ne ha, pertanto, proposto l'abrogazione. Con l'articolo 7, infine, si intende porre rimedio alle difficoltà interpretative sorte in merito all'inquadramento previdenziale ed assistenziale dei lavoratori dipendenti delle aziende che svolgono attività di manutenzione del verde pubblico o privato soprattutto a seguito di contraddittorie indicazioni provenienti sia dallo SCAU che dall'INPS (da ultimo si veda la circolare n. 30 del 27 gennaio 1995) che non hanno ancora fornito una risposta uniforme e corretta alle richieste del settore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In attesa del riordino complessivo del sistema previdenziale agricolo sono abrogati gli articoli 2 (registro di impresa), 4 (prospetto di paga), 7 (piano colturale) e 8 (controlli) del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

Art. 2.

1. Sono abrogati i commi 27 e 28 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 3.

1. Le retribuzioni medie convenzionali previste dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per i lavoratori agricoli a tempo determinato devono essere determinate in ogni provincia per ciascun settore produttivo e per ciascuna qualifica.

2. Alla determinazione delle retribuzioni di cui al comma 1 si provvede con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale su proposta delle commissioni provinciali per la manodopera agricola di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, sentito il parere della commissione centrale preposta al Servizio per i contributi agricoli unificati.

3. Le retribuzioni medie convenzionali sono determinate con riferimento alle retribuzioni previste per ciascuna categoria e per ciascuna qualifica dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali del settore agricolo in vigore al 1° dicembre

dell'anno precedente; per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni la retribuzione media è determinata con riferimento a quella dell'operaio a tempo determinato del settore tradizionale con qualifica di comune.

Art. 4.

1. Gli uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati comunicano entro il 30 settembre di ogni anno alle sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), i dati occupazionali riferiti all'anno solare precedente dichiarati dal datore di lavoro per ciascun lavoratore agricolo. I dati medesimi sono notificati a ciascun lavoratore il quale comunica al competente ufficio provinciale del Servizio per i contributi agricoli unificati le eventuali inesattezze od omissioni, fornendo ogni utile prova ai fini dei conseguenti accertamenti da espletare, anche in collaborazione con l'ispettorato del lavoro, per l'acquisizione dei dati esatti e completi.

2. In caso di accertamento d'ufficio modificativo dei dati segnalati dai singoli datori di lavoro, le risultanze definitive sono comunicate oltre che alle sedi dell'INPS e dell'INAIL, anche ai lavoratori interessati.

3. A decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sostituiscono gli elenchi nominativi principali e suppletivi dei lavoratori dell'agricoltura di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

1. All'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti che alla data del

1° luglio 1990 hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età se uomini e il quarantesimo anno di età se donne».

2. I soggetti che alla data del 1° luglio 1990 hanno compiuto il quarantacinquesimo anno di età se uomini e il quarantesimo anno di età se donne, e che si sono iscritti negli elenchi degli imprenditori agricoli a titolo principale tenuti dal Servizio per i contributi agricoli unificati, hanno la facoltà di rimanere iscritti a tutti gli effetti e di percepire le relative prestazioni.

3. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, va interpretato nel senso che le disposizioni di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese anche ai coadiuvanti dell'imprenditore agricolo a titolo principale che, pur non essendo titolari dell'impresa, collaborino con il conduttore da almeno tre anni.

Art. 6.

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è abrogato.

Art. 7.

1. All'articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

«*d*-bis) imprese, singole od associate, che svolgono lavori di sistemazione o manutenzione agraria, forestale e di verde pubblico o privato».

